2. L'Unione può perseguire le seguenti azioni in sede di comitato speciale per la pesca:

   (a) prendere in considerazione l'elaborazione di strategie pluriennali di conservazione e di gestione come base per la fissazione dei TAC e di altre misure di gestione;

   (b) sviluppare strategie pluriennali per la conservazione e la gestione degli stock fuori contingente di cui all'accordo sugli scambi e la cooperazione;

   (c) registrare le questioni concordate dalle parti a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 498 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

   (d) modificare l'elenco degli obblighi internazionali preesistenti di cui all'articolo 496, paragrafo 2, terzo comma, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione;

   (e) questioni connesse a qualsiasi altro aspetto della cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

3. Se del caso, l'Unione sostiene l'adozione, da parte del comitato speciale per la pesca, di decisioni o raccomandazioni aventi effetti giuridici relativamente alle questioni di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato II.

ALLEGATO III

Definizione della posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca

Prima che il comitato specializzato per la pesca adotti atti o misure che hanno effetti giuridici, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano negli allegati I e II.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto a qualsiasi riunione del comitato specializzato per la pesca o a qualsiasi procedura scritta in tale sede, e in ogni caso non più tardi di otto giorni lavorativi prima di tale riunione o del ricorso alla procedura scritta, un documento scritto che illustra in dettaglio la definizione proposta della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione.

Il Parlamento europeo è informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.

I principi di cui al presente allegato continuano a orientare i lavori della Commissione durante la riunione del comitato specializzato per la pesca.

Se nel corso di una riunione del comitato specializzato per la pesca è impossibile raggiungere un accordo, affinché la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi, la questione è sottoposta al Consiglio in linea con la procedura di cui al presente allegato.
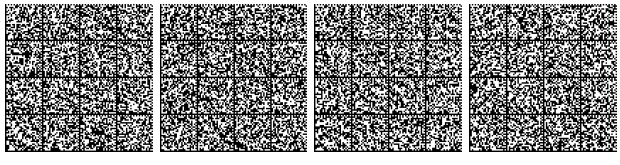
21CE2651